



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/SCC/fmo

Roma, 8 gennaio 2021

Informativa n. 1/2021

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: I Nuovi Principi di attestazione dei Piani di risanamento

Caro Presidente,

Ti invio i nuovi Principi di attestazione dei Piani di risanamento.

Chiusa la pubblica consultazione in data 12 novembre 2020, il documento allegato sostituisce la precedente versione pubblicata nel settembre 2014 ed è stata rivista ed aggiornata per tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi (limitandosi a quanto utile e necessario visto la frammentazione delle norme entrate in vigore rispetto al testo definitivo), ma anche delle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese.

Riguardo al contenuto dei Nuovi Principi di attestazione, lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista esperto incaricato resta sostanzialmente quello preesistente, ma le innovazioni apportate sono significative in particolare tema di indipendenza e compenso dell'attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso e, infine, particolare attenzione viene riservata al tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità in relazione alle "utilità" esterne in relazione alle quali l'attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.

I Nuovi Principi di attestazione affrontano, poi, il rilevante tema dell'incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19 proponendo suggerimenti di ausilio alla fattibilità del Piano, compreso quello di ricorrere, ove occorra, ad una pluralità di scenari e all'ampliamento, anche oltre i cinque anni, dell'orizzonte temporale del Piano di risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall'attestatore.

Il lavoro è, infine, completato dalle attestazioni speciali di cui agli artt. 182-ter, 182-quinquies e 186-bis l.fall. e dalla c.d. attestazione di uscita dalla crisi, non prevista dalla normativa, ma alla quale le imprese già ricorrono per porre la parola "fine" al processo di risanamento.

Il documento è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale all'indirizzo www.commercialisti.it e Ti prego di darne la massima diffusione tra gli iscritti del Tuo territorio.

Cordiali saluti.

Massimo Miani